Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Trenino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1980.

Soppressione dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Considerato che l'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi è stato individuato fra gli enti di assistenza a categoria di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la domanda presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 16 marzo 1979 dall'Associazione nazionale « Giuseppe Kirner » costituita in Roma con rogito notarile 12 gennaio 1979, con la quale è stata richiesta la concessione dei beni dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », ai sensi del quarto comma del citato art. 114;

Vista la proposta della commissione tecnica formulata il 12 settembre 1979 ai sensi del quinto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 14 dicembre 1979;

Su conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta dell'8 maggio 1980;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi, è soppresso per l'accertata inesistenza di funzioni residue, a norma dell'ottavo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

L'ammontare complessivo delle spese sostenute dal soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assolvimento delle sue funzioni è determinato, per l'anno 1977, in L. 11.761.602.703.

Art. 3.

I beni mobili, ivi compreso il numerario, le riserve tecniche ed il bene immobile individuato nell'allegato *A* al presente decreto, del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », sono trasferiti al patrimonio dello Stato anche ai fini dell'attuazione del sesto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Al personale dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1980
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 218

ALLEGATO *A*

ISTITUTO NAZIONALE « GIUSEPPE KIRNER »
Beni immobili

Immobile sito in Roma, via Ippolito Nievo n. 35.

(4804)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai rami: corpi di veicoli aerei, responsabilità civile aeromobili e tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai seguenti rami: corpi di veicoli aerei, responsabilità civile aeromobili e tutela giudiziaria.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4570)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 febbraio 1981.

Determinazione del fabbisogno finanziario del Fondo per la mobilità della manodopera per l'anno 1981 ed autorizzazione al prelievo della quota a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50% da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50% da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonché il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Considerato che il sesto comma del precitato art. 28 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del fabbisogno annuo del fondo per la mobilità della manodopera, nonché l'autorizzazione al prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale da versare al già citato Fondo per la mobilità;

Viste le valutazioni effettuate in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere alle spese derivanti dalle provvidenze citate nelle premesse, il fabbisogno del Fondo per la mobilità della manodopera viene determinato per l'anno 1981 in lire 28 miliardi.

Art. 2.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 14 miliardi dalla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per la successiva assegnazione alla contabilità speciale istituita presso la stessa tesoreria e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a provvedere al versamento alla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera della restante quota di lire 14 miliardi posta a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Roma, addì 25 febbraio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(4655)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 giugno 1981, n. 415.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione provinciale aretina degli allevatori, in Arezzo.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione provinciale aretina degli allevatori, in Arezzo, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, n. 601.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1981
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 261

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979
Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A13*/MOD.

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Urbason - Hoechst	—	—
fl 100 mg+f solv	18259/4	25.290

NUOVE CONFEZIONI

Furotricina - Biomedica Foscama		
pom 20 g c/idrocortisone	10637/H	1.040
Otalgan Berna - Berna		
gtt oto 12 g	4398	660

ALLEGATO *A12*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Neo-biocortone - Sit	—	—
gtt 20 ml	23252	950

ALLEGATO *A12*/MOD.

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Behrigamma - Istituto Behring	—	—
1 fl 10 ml	8670	24.815
1 f 2 ml+siringa	8670	6.145
Trimalcina - Isnardi		
30 conf	21466	2.110

(4684)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A10*/MOD.

MODIFICA DI CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Joduron - Bracco	—	—
20% 1 f 10 ml	6359	1.365

(4685)

Provvedimento n. 3/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n, 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con la emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A9*/MOD

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Furotricina - Biomedica Foscama	—	—
12 ovuli vag	10637/E	1.925
Traumatociclina - Biomedica Foscama		
pv 20 g	23711/A	2.140

MODIFICA CONFEZIONE

Furotricina - Biomedica Foscama		
soluz 150 g	10637	1.110

ALLEGATO *A6*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Valmagen - UCM Difme	—	—
iv 10 f 2 ml	24281/A	6.340
iv 20 f 2 ml	24281/A	11.535
scir 200 ml	24281/B	17.640

ALLEGATO *A8*/MOD

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Zepelin - De Angeli	—	—
grat 10 bust	22534/C	2.160
grat 20 bust	22534/C	3.445
grat 30 bust	22534/C	4.615

SERIE

Dulcolax - Boegr. Ingelheim		
bb 6 supp	8997/A1	785

NUOVE CONFEZIONI

Emopon 12 - Terapeutico M.R.		
os 30 fl 5 ml	2258/B	3.850
Solfojodo B12 - Sirt BBP		
10 f 3 ml+10 f 0,5 ml	7470/C	2.560

MODIFICA COMPOSIZIONE, CONFEZIONE E CONFEZIONAMENTO

Emopon 12 - Terapeutico M.R.		
os 10 fl 5 ml	2258/B	2.040

(4686)

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n, 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A7*/MOD

MODIFICA COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ritmosedina - Inverni Della Beffa	—	—
20 conf	21180	3.800
40 conf	21180	6.745
60 conf	21180	9.580

ALLEGATO *A6*/MOD

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Dermaflogil 500 - Nuovo Cons. san. naz.	—	—
fte pom 30 g	18060/2	2.485

MODIFICA COMPOSIZIONE

Lampocillina - Sidus		
1 fl 1 g + 1 f 4 ml	21573/A	1.225
Rosetin - Benvegna		
10 supp	18840/A	1.510
Rubrocortex - Chemil		
10 f liof + 10 f solv 100 ucd	19836	7.845
6 f liof + 6 f solv 100 ucd	19836	5.270
Sed - Sit		
24 conf	5997	1.680

MODIFICA CONFEZIONE

Metorfan - Coli		
scir 200 ml	19458	1.785

MODIFICA CONFEZIONE, COMPOSIZIONE E CONFEZIONAMENTO

Cortex - Benvegna		
im 10 fl 4 ml 100 ucd	10008/A1	6.155

(4687)

Provvedimento n. 25/1980
Prezzi delle specialità medicinali: variazione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 del 23 ottobre 1979 e 3/1980 del 12 febbraio 1980;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. numeri 49 e 51/1979 e 3/1980;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/1 MOD

MODIFICA COMPOSIZIONE, ECCIPIENTI E CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Lysobex - Bracco	—	—
scir 200 ml	11598/B	1.540

(4688)

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A5*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Medoxim - Medici	—	—
'1000' 1 fl 1 g+1 f	24279	8.245
'500' 1 fl 0,5 g+1 fl	24279/1	4.545

ALLEGATO *A5*/MOD.

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bilibyk - Byk Gulden	—	—
4 cpr	20092	1.520

MODIFICA COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Silirex - Lampugnani		
30 cps 140 mg	23795	7.345

ALLEGATO *A4*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Cefamar - Alfa farmaceutici	—	—
im 1 fl 250 mg+1 f solv	24270	2.975
im 1 fl 500 mg+1 f solv	24270/1	4.995
im 1 fl 750 mg+1 f solv	24270/2	6.930
im 1 fl 1 g+1 f solv	24270/3	8.855
iv 1 fl 1 g+1 f solv	24270/A	8.885
iv 1 fl 2 g	24270/A1	15.895
Lisomucil Teofillina - Lirca		
20 cpr	24345	4.045
30 cpr	24345	5.745
6 supp	24345/A	1.710
10 supp	24345/A	2.495

ALLEGATO *A4*/MOD

MODIFICA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Rautrax - Squibb	—	—
50 conf	18230	1.765

MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Cromepar - Pirri		
im 10 fl 2 ml 100 ucd	18036	6.155
im 6 fl 2 ml 100 ucd	18036	4.035

(4689)

Provvedimento n. 49/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 51/1979, 3/1980 e 22/1980;
Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;
Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto:
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 agosto 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A*, *B* e *C*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO A5/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Cemado - La Farmochimica		
im 1 fl 0,5 g + 1 f solv	24328	3.280
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24328/1	5.610
iv 1 fl 1 g	24328/A	5.140
iv 1 fl 2 g	24328/A1	9.580
Cemandol - Mediolanum		
1 fl 500 mg + 1 f solv	24348	3.485
1 fl 1 g + 1 f solv	24348/1	6.010
1 fl 2 g + 1 f solv	24348/2	10.930
Fado - Bioresearch		
im 1 fl 0,5 g + 1 f solv	24351	3.295
im 2 fl 0,5 g + 2 f solv	24351	5.950
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24351/1	5.760
im 2 fl 1 g + 2 f solv	24351/1	10.880
iv 1 fl 1 g + 1 f solv	24351/A	5.685
iv 2 fl 1 g + 2 f solv	24351/A	10.580
iv 1 fl 2 g	24351/A1	9.840
iv 2 fl 2 g	24351/A1	19.210
Iangene - La Farmochimica		
25 cps 100 mg	24338	6.070
50 cps 100 mg	24338	11.400
100 cps 100 mg	24338	21.920
Mancef - Dukron		
1 fl 250 mg + 1 f solv	24365	2.090
1 fl 500 mg + 1 f solv	24365/1	3.210
1 fl 1 g + 1 f solv	24365/2	5.475
Sterorer - Rorer		
spray 10 ml	24389	5.270
crema 20 g	24389/A	2.230
crema 30 g	24389/A	2.915
ung 20 g	24389/B	2.230
ung 30 g	24389/B	2.915
loz est 20 g	24389/C	2.080
'50' crema 20 g	24389/A1	3.360
'50' crema 30 g	24389/A1	4.610
Talgal - Made		
grat 40 bust	24323	2.835
grat 50 bust	24323	3.310
Transil - Malesci		
im iv 5 f liof + 5 f solv	24285	3.725
12 bust	24285/A	3.395

ALLEGATO A4/MOD

MODIFICA COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Alubifilm - Lirca		
20 dosi	22850	3.120

ALLEGATO A6/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Sulton - Zambeletti		
30 cps 100 mg	24315	7.750
50 cps 100 mg	24315	12.380
30 cps 200 mg	24315/1	14.285
50 cps 200 mg	24315/1	23.230

(4690)

Provvedimento n. 8/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 22/1980, 25/1980, 3/1980 e 33/1980;
Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;
Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della Sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347).

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, dalle specialità medicinali nell'allegato *A*, *B* e *C*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A3/NR*

	Numero di registrazione	Prezzo
Ampifosfo - Italfarmaco		
8 cps 500 mg	24384	7.115
12 cps 500 mg	24384	10.415
8 cpr 1000 mg	24384/A	13.380
12 cpr 1000 mg	24384/A	19.780
sosp est 60 g	24384/B	5.725
sosp est 100 g	24384/B	9.080
im 1 fl 500 mg + f	24384/C	1.875
im 1 fl 1000 mg + f	24384/C1	2.790
iv 1 fl 1000 mg + f	24384/D	2.760

ALLEGATO *A3/MOD*

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Isoptin - Knoll		
retard 30 cpr	20609/B	3.870
MODIFICA COMPOSIZIONE		
Silirex - Lampugnani		
sosp est 160 g	23795/A	6.075
30 bust 140 mg	23795/B	7.980

ALLEGATO *A2/NR*

	Numero di registrazione	Prezzo
Dantrium - Formenti		
50 cps 25 mg	24372	6.665
50 cps 50 mg	24372/1	11.585
50 cps 75 mg	24372/2	16.315
30 cps 100 mg	24372/3	13.015
50 cps 100 mg	24372/3	21.030
scir 160 ml	24372/A	4.585
Mirtilene - Sifi		
20 perle	24373	5.065
Temetex C - Roche		
crema 20 g	24383	5.330
crema 30 g	24383	7.600
crema 40 g	24383	9.865

ALLEGATO *A2/MOD*

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Corosan - Saita		
30 cpr 75 mg	16946/1	3.700
Leucotrofina - Ellem		
'100' 10 f 4 ml	21599/1	12.920
'100' 6 f 4 ml	21599/1	8.150
Pevaryl - Cilag Chemie		
3 ovuli vaginali	23603/F1	6.065
Rexitene - LPB		
50 conf 8 mg	23517/2	4.145
CATEGORIE		
Modus - Scharper		
os gtt 15 ml	21437/B	2.995
os gtt 30 ml	21437/B	2.995
Presdate - Scharper		
1 f 20 ml	24186/A	1.170
5 f 20 ml	24186/A	2.740
Ulcomet - Italfarmaco		
20 bust 200 mg	23601/C	8.550
40 bust 200 mg	23601/C	15.895
50 bust 200 mg	23601/C	19.475
MODIFICA CONFEZIONE		
Opogastrina Fortius - Zambeletti		
elisir fl 150 ml	4857	2.760
MODIFICA COMPOSIZIONE		
Sadabyk - Byk Gulden		
24 conf	20784	1.245
Vitamfenicolo - Tubi Lux		
coll 4 ml	7076	795
MODIFICA COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA		
Nucleodoxina - Baldacci		
20 cpr	20704	1.945
MODIFICA ECCIPIENTI		
Vitamfenicolo - Tubi Lux		
pom oft 4 g	7076/B	675

(4691)

Provvedimento n. 13/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 33 e 49/1980;

Preso atto dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A2*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Flugeral - Italfarmaco		
20 cps 5 mg	24414	6.550
30 cps 5 mg	24414	9.445
50 cps 5 mg	24414	15.200
20 cps 10 mg	24414/1	11.940
30 cps 10 mg	24414/1	17.530
50 cps 10 mg	24414/1	28.680
Fluxarten - Zambeletti		
20 cps 10 mg	24410	11.940
50 cps 10 mg	24410	28.680
20 cps 5 mg	24410	6.550
50 cps 5 mg	24410/1	15.200
Mucitux - Recordati		
20 cps	24421	3.285
ad 10 supp	24421/A	2.585
bb 10 supp	24421/A1	1.900

ALLEGATO *A2*/MOD

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Leniartril - San Carlo		
30 cpr	23862	8.540

MODIFICA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Lisozima Spa - Spa		
30 cpr 100 mg	4446/2	5.005
24 cpr 250 mg	4446/3	8.765

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Neuralgon - Italfarmaco		
10 supp	19605/A	1.500
Sedopuer F - Sit		
scir 100 g	8769	2.165

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Tonogen Cortex - Abc		
200 10 f + 10 f	22853/2	12.245

ALLEGATO *A1*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Attentil - Geymonat Sud		
30 conf	24393	3.905
Estracyt - Roche		
40 cps	24397	106.305
100 cps	24397	263.990
Iosamil - Schering		
8 cpr 500 mg	24401	8.060
12 cpr 500 mg	24401	11.790
Josaxin - Ucb Smit		
12 conf 250 mg	24394	6.525
12 cpr 500 mg	24394/A	11.785

ALLEGATO *A1*/MOD

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Dalacin C fosfato - Upjohn		
1 f 2 ml	23868	3.715
1 f 4 ml	23868/1	6.630
Pantetina - Maggioni		
30 cps 300 mg	9559/C	12.900

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ifenec - Italfarmaco		
3 ovuli 150 mg	24066/D1	7.170
Lesten - Serono		
fte 10 f liof + 10 f 5 ml	21109/5	15.090
Ulcomet - Italfarmaco		
25 cps 400 mg	23601/1	17.760
50 cps 400 mg	23601/1	34.350
os grat 20 bust 400 mg	23601/C1	15.635
os grat 50 bust 400 mg	23601/C1	36.510

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Sinkron - Ripari Gero		
5 f 250 mg 2 ml	24052/1	15.985

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Complamin - Italchimici		
ritardo 20 conf 500 mg	17346/D1	2.545
ritardo 40 conf 500 mg	17346/D1	4.160
Epaplex - Lancet		
os 10 fl 15 g	17973/A	8.015
Trasitensin Retard - Ciba Geigy		
30 conf	23376	15.005

MODIFICA DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ibilex - Ibi		
8 cps 500 mg	23836/1	4.645
Kenacort-A Retard - Squibb		
3 fl 1 ml + 3 siringhe	13972/H	3.430
Mycostatin - Squibb		
ung 30 g	10058/B	1.400
os sosp fl 100 ml	10058/C	2.595
Versus - Angelini		
crema 50 g	21179/1	5.480
pom 50 g	21179/A1	5.480
pasta 50 g	21179/B	2.625

MODIFICA COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI

	Numero di registrazione	Prezzo
Celospor - Ciba Geigy		
im 0,25 g 1 fl + 1 f solv	22875	2.540
im 0,25 g 2 fl + 2 f solv	22875	4.440
im 0,25 g 4 fl + 4 f solv	22875	8.000
im 0,25 g 6 fl + 6 f solv	22875	11.430
im 0,5 g 1 fl + 1 f solv	22875/1	4.150
im 0,5 g 2 fl + 2 f solv	22875/1	7.595
im 0,5 g 4 fl + 4 f solv	22875/1	14.210
im 0,5 g 6 fl + 6 f solv	22875/1	20.675
im 1 g 1 fl + 1 f solv	22875/2	7.425
im 1 g 2 fl + 2 f solv	22875/2	14.065
im 1 g 4 fl + 4 f solv	22875/2	26.970
im 1 g 6 fl + 6 f solv	22875/2	39.680
ev 1 g fl + f solv	22875/A	7.145
ev 4 g fl + f solv	22875/A1	25.055
Exepin Cortex - Zambeletti		
5 f liof + 5 f solv	22450	7.505
10 f liof + 10 f solv	22450	13.385

MODIFICA COMPOSIZIONE, CONFEZIONE ED ECCIPIENTI

	Numero di registrazione	Prezzo
Broncoplus - Sigma Tau		
grat 20 bust 5 g	24126/C	6.905
Lesten - Serono		
iniett 10 f liof + 10 f 2 ml	21109/1	8.835

MODIFICA FORMA FARMACEUTICA ED ECCIPIENTI

	Numero di registrazione	Prezzo
Broncoplus - Sigma Tau		
scir est grat 50 g	24126/B	4.405
Sinergolo - Rbs Pharma		
os 10 fl 10 ml	8917	3.290

MODIFICA CONFEZIONE E FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Sinkron - Ripari Gero		
3 f 500 mg 4 ml	24052	18.725

MODIFICA CONFEZIONE, CONFEZIONAMENTO ED ECCIPIENTI

Bevitin - Abbott	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
30 cpr	2695	1.405

MODIFICA ECCIPIENTI

Ausoliver - Ausonia		
30 cpr 500 mg	24078	7.315
50 cpr 500 mg	24078	11.555

(4692)

Provvedimento n. 21/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979 e 13/1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO A/NR

Capoten - Squibb	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
50 cpr 25 mg	24446	16.420
24 cpr 50 mg	24446/1	15.495

(4693)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni dei componenti i comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, indette nei giorni 10-11 giugno 1981.

01. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 246, di cui schede nulle 2, schede bianche 4 e schede valide 240.

Vi sono state 51 schede con 1 voto; (voti 51), 32 schede con 2 voti; (voti 64), 29 schede con 3 voti; (voti 87) e 128 schede con 4 voti; (voti 512), per un totale di 240 schede e 714 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Ciliberto Carlo	126
gruppo 02 - Tomassini Giuseppe	105
gruppo 03 - Galletto Dionigi	56
gruppo 04 - Scimeni Benedetto	132
Totale	461

Per la lista II:

gruppo 01 - Figà Talamanca Alessandro	94
gruppo 02 - Succi Francesco	53
gruppo 03 - Galletto Dionigi	56
gruppo 04 - Gatteschi Luigi	50
Totale	253

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 3 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 1 posto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Scimeni Benedetto	I	04	132
Ciliberto Carlo	I	01	126
Tomassini Giuseppe	I	02	105
Cercignani Carlo	I	03	98
Figà Talamanca Alessandro	II	01	94
Galletto Dionigi	II	03	56
Succi Francesco	II	02	53
Gatteschi Luigi	II	04	50

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:

Scimeni Benedetto, gruppo 04;
Ciliberto Carlo, gruppo 01;
Tomassini Giuseppe, gruppo 02.

b) *Per la lista II*:

Galletto Dionigi, gruppo 03.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 522, di cui schede bianche 36, schede nulle 46 e schede valide 440.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Boero Paolo	180
Ricciardi Paolo	150
Toscano Raffaele	70
Murli Almerico	25
Baldassarri Francesco	2
Segato Ennio	2
Arcidiacono Giuseppe	1
Arosio Alberto	1
Calvi Parisetti Carla	1
Capasso Vincenzo	1
Crisci Antonio	1
D'Ambrogio Enos	1
Lampis Maria	1
Lizzio Angelo	1
Massabò Ivar	1
Sismondi Silvana	1
Valabrega Gibellato Elsa	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, è pertanto dichiarato eletto:

Boero Paolo.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 67, di cui schede bianche 3, schede nulle 5 e schede valide 59.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Maioli Cesare	28
Rosati Mario	17
Premuda Francesco Maria	8
Ancona Massimo	2
Bulgarelli Ulderico	1
Chiarini Arnaldo	1
Gherardini Piergiorgio	1
Insinga Filippo	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, è pertanto dichiarato eletto:

Maioli Cesare.

02. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 190, di cui schede nulle 2, schede bianche 0 e schede valide 188.

Vi sono state 18 schede con 1 voto; (voti 18), 26 schede con 2 voti; (voti 52), 38 schede con 3 voti; (voti 114), 20 schede con 4 voti; (voti 80) e 86 schede con 5 voti; (voti 430), per un totale di 188 schede e 694 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Setti Giancarlo	107
gruppo 02 - Mariani Franco	92
gruppo 03 - Cabibbo Nicola	99
gruppo 04 Sette Daniele	78
gruppo 05 - Preziosi Bruno	92
Totale	468

Per la lista II:

gruppo 01 - Hack De Rosa Margherita	30
gruppo 02 - Caputo Michele	25
gruppo 03 - Toller Marco	31
gruppo 04 - Martellucci Sergio	84
gruppo 05 - Bucci Cesare	56
Totale	226

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggior numero dei voti, vengono attribuiti 3 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 2 posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Setti Giancarlo	I	01	107
Cabibbo Nicola	I	03	99
Mariani Franco (*)	I	02	92
Preziosi Bruno	I	05	92
Martellucci Sergio	II	04	84
Sette Daniele	I	04	78
Bucci Cesare	II	05	56
Toller Marco	II	03	31
Hack De Rosa Margherita	II	01	30
Caputo Michele	II	02	25

(*) MARIANI precede PREZIOSI per anzianità in ruolo.

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:

Setti Giancarlo, gruppo 01;
Cabibbo Nicola, gruppo 03;
Mariani Franco, gruppo 02.

b) *Per la lista II*:

Martellucci Sergio, gruppo 04;
Bucci Cesare, gruppo 05.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 539, di cui schede bianche 38, schede nulle 37 e schede valide 464.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Cavaliere Paolo	134
Bertoni Carlo Maria	128
Taccetti Nello	122
Mula Gianni	48
Spiga Ambrogio	17
Giorgi Marcello	2
Improta Salvatore	2
Adduci Francesco	1
Bertin Giuseppe	1
Bottino Alessandro	1
Callegari Gimmi	1
Geracitano Remo	1
Giovannini Alberto	1
Iucci Nunzio	1
Messina Antonio	1
Palmieri Luciano	1
Pizzimenti Giovanni	1
Toniolo Domenico	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Cavaliere Paolo;
Bertoni Carlo Maria.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 550, di cui schede bianche 12, schede nulle 23 e schede valide 515.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Rubino Nicola	126
Guerrini Angelo	98
Denoth Franco	90
Caccin Bruno	65
Savoia Adolfo	59
Habel Roberto	40
Briganti Giovanni	15
Delfino Giuseppe	4
Guzzi Rodolfo	2
Bucci Pompeo	1
Cacciani Alessandro	1
Dazzi Renzo	1
De Franceschi Luciano	1
Failla Lidia	1
Faloci Carlo	1
Fuligni Franco	1
Gargano Amerio	1
Grosso Giovanni Maria	1
Kajon Giacomo	1
Lampis Giampietro	1
Malanotte Paola	1
Prodi Franco	1
Salvati Marco	1
Sestero Arrigo	1
Strocchi Franco	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Rubino Nicola;
Guerrini Angelo.

03. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 447, di cui schede nulle 1, schede bianche 0 e schede valide 446.

Vi sono state 16 schede con 1 voto; (voti 16), 16 schede con 2 voti; (voti 32), 31 schede con 3 voti; (voti 93), 52 schede con 4 voti; (voti 208), 51 schede con 5 voti; (voti 255), 280 schede con 6 voti; (voti 1680), per un totale di 446 schede e 2284 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Croatto Ugo	185
gruppo 02 - Salvetti Oriano	291
gruppo 03 - Gottardi Vittorio	87
gruppo 04 - Russo Gennaro	324
gruppo 05 - Modena Giorgio	339
gruppo 06 - Tortorella Vincenzo	183
Totale	1409

Per la lista II:

gruppo 01 - Furlani Claudio	214
gruppo 02 - Ferroni Enzo	78
gruppo 03 - Turriziani Renato	303
gruppo 04 - Nardini Giuliano	24
gruppo 05 - Leandri Giuseppe	33
gruppo 06 - Benassi Carlo Alberto	223
Totale	875

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 4 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 2 posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Modena Giorgio	I	05	339
Russo Gennaro	I	04	324
Turriziani Renato	II	03	303
Salvetti Oriano	I	02	291
Benassi Carlo Alberto	II	06	223
Furlani Claudio	II	01	214
Croatto Ugo	I	01	185
Tortorella Vincenzo	I	06	183
Gottardi Vittorio	I	03	87
Ferroni Enzo	II	02	78
Leandri Giuseppe	II	05	33
Nardini Giuliano	II	04	24

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:

Modena Giorgio, gruppo 05;
Russo Gennaro, gruppo 04;
Salvetti Oriano, gruppo 02;
Croatto Ugo, gruppo 01.

b) *Per la lista II*:

Turriziani Renato, gruppo 03;
Benassi Carlo Alberto, gruppo 06.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 1177, di cui schede bianche 42, schede nulle 48 e schede valide 1087.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Tubertini Ottavio	458
Della Monica Mario	349
Della Gatta Giuseppe	230
Sciotto Domenico	37
La Monica Girolamo	3
Marassi Roberto	2
Biscontin Guido	1
Caprio Vincenzo	1
Chioccara Francesco	1
Furia Maria	1
Gandolfi Remo	1
Gianni Paolo	1
Lo Cascio Giovanni	1
Nesi Rodolfo	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Tubertini Ottavio;
Della Monica Mario.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 856, di cui schede bianche 12, schede nulle 29 e schede valide 815.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Bravo Pierfrancesco	186
Battistoni Claudio	174
De Candia Francesco	152
Speranza Maurizio	104
Marsella Roberto	96
D'Ilario Lucio	89
Romano Ugo	2
Arena Lucio	1
Benvenuti Francesco	1
Caselli Raffaele	1
D'Andrea Andrea	1
Del Sole Corrado	1
Frascatani Domenico	1
Marini Domenico	1
Martuscelli Ezio	1
Pastore Michele	1
Pecci Gianfranco	1
Sigon Fabio	1
Verdini Antonio S.	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Bravo Pierfrancesco;
Battistoni Claudio;
De Candia Francesco.

04. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 1429, di cui schede nulle 6, schede bianche 7 e schede valide 1416.

Vi sono state: 57 schede con 1 voto; (voti 57), 75 schede con 2 voti; (voti 150), 83 schede con 3 voti; (voti 249), 133 schede con 4 voti; (voti 532), 115 schede con 5 voti; (voti 575), 168 schede con 6 voti; (voti 1008), 138 schede con 7 voti; (voti 966), 102 schede con 8 voti; (voti 816), 83 schede con 9 voti; (voti 747), 87 schede con 10 voti; (voti 870), 52 schede con 11 voti; (voti 572), 51 schede con 12 voti; (voti 612), 52 schede con 13 voti; (voti 676), 220 schede con 14 voti; (voti 3080), per un totale di 1416 schede e 10.910 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Manzoli Francesco A.	988
gruppo 02 - Manelli Eri	479
gruppo 03 - Pontremoli Sandro	704
gruppo 04 - Barnabei Ottavio	513
gruppo 05 - Bernelli Zazzera Aldo	579
gruppo 06 - Garaci Enrico	689
gruppo 07 - Crepaldi Gaetano	579
gruppo 08 - Cascio Giuseppe	614
gruppo 09 - Pinelli Paolo	515
gruppo 10 - Casciani Carlo Umberto	600
gruppo 11 - Cosmi Ermelando	793
gruppo 12 - Honsell Edmondo	277
gruppo 13 - Aureli Giuseppe	545
gruppo 14 - Catarsini Orazio	405
Totale	8280

Per la lista II:

gruppo 01 - Mancino Giorgio	64
gruppo 02 - Baccetti Baccio	366
gruppo 03 - De Flora Antonio	47
gruppo 04 - Manni Ermanno	306
gruppo 05 - Weber Giorgio	324
gruppo 06 - Petrilli Fernando	150
gruppo 07 - Gavosto Felice	267
gruppo 08 - Auricchio Salvatore	258
gruppo 09 - Cazzullo Carlo Lorenzo	380
gruppo 10 - Tiengo Mario	174
gruppo 11 - Bagolini Bruno	78
gruppo 12 - Bruno Franco	152
gruppo 13 - Manunta Giovanni	64
gruppo 14 - = =	
Totale	2630

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 10 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 4 posti, ai sensi dell'art. 15 del *regolamento elettorale*.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Manzoli Francesco A.	I	01	988
Cosmi Ermelando	I	11	793
Pontremoli Sandro	I	03	704
Garaci Enrico	I	06	689
Cascio Giuseppe	I	08	614
Casciani Carlo Umberto	I	10	600
Bernelli Zazzera Aldo (*)	I	05	579
Crepaldi Gaetano	I	07	579
Aureli Giuseppe	I	13	545
Pinelli Paolo	I	09	515
Barnabei Ottavio	I	04	513
Manelli Eri	I	02	479
Catarsini Orazio	I	14	405
Cazzullo Carlo Lorenzo	II	09	380
Baccetti Baccio	II	02	366
Weber Giorgio	II	05	324
Manni Ermanno	II	04	306
Honsell Edmondo	I	12	277
Gavosto Felice	II	07	267
Auricchio Salvatore	II	08	258
Tiengo Mario	II	10	174
Bruno Franco	II	12	152
Petrilli Fernando	II	06	150
Bagolini Bruno	II	11	78
Manunta Giovanni (**)	II	13	64
Mancino Giorgio	II	01	64
De Flora Antonio	II	03	47

(*) BERNELLI ZAZZERA precede CREPALDI per anzianità in ruolo.

(**) MANUNTA precede MANCINO per anzianità in ruolo.

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:

Manzoli Francesco A., gruppo 01;
Cosmi Ermelando, gruppo 11;
Pontremoli Sandro, gruppo 03;
Garaci Enrico, gruppo 06;
Cascio Giuseppe, gruppo 08;
Casciani Carlo Umberto, gruppo 10;
Bernelli Zazzera Aldo, gruppo 05;
Crepaldi Gaetano, gruppo 07;
Aureli Giuseppe, gruppo 13;
Catarsini Orazio, gruppo 14.

b) *Per la lista II*:

Cazzullo Carlo Lorenzo, gruppo 09;
Baccetti Baccio, gruppo 02;
Manni Ermanno, gruppo 04;
Bruno Franco, gruppo 12.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 3678, di cui schede bianche 146, schede nulle 251 e schede valide 3281.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Fazio Ferruccio	627
Ravagnan Giampietro	478
Tallarida Giuseppe	469
Balacco Gabrieli Corrado	433
Moscarini Massimo	341
Di Mauro Sebastiano	315
Spinnler Hans	224
Marano Riccardo	167
Thiene Gaetano	152
Schmid Giovanni	31
Marano Giovanni	3
Congiu Luigi	2
Lombard Gian Francesco	2
Scarpa Giovanni L.	2
Tiengo Antonio	2
Accatino Guido	1
Aslan Contin Paola	1
Bartoli Gianna	1
Bistoni Francesco	1
Bracale Giancarlo	1
Broggi Graziano	1
Calcagnini Giuseppe	1
Castagnola Massimo	1
De Mauro Domenico	1
Di Mauro Ernesto	1
Dini Fernando	1
Faranda Francesco	1
Fazio Massimo	1
Fiorino Salvatore	1
Frosini Riccardo	1
Furlan Pier Maria	1
Goglia Fernando	1
Magrini Umberto	1
Mantovani Giovanni	1
Mioli Vittorio	1
Montanaro Domenico	1
Moschini Massimo	1
Nardi Enio	1
Nicolin Angelo Nicolò	1
Patrono Carlo	1
Pizzini Giuliano	1
Raso Alberto	1
Romano Bruno	1
Ravagnati Luigi	1
Scalise Giorgio	1
Tarro Giulio	1
Trompeo Marco	1
Valli Pietro	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Fazio Ferruccio;

Ravagnan Giampietro;

Tallarida Giuseppe;

Balacco Gabrieli Corrado.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 1205, di cui schede bianche 28, schede nulle 27 e schede valide 1150.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Garattini Silvio	412
Nicolin Angelo	228
Misiti Raffaello	144
D'Agnolo Giuliano	133
Chiancone Emilia	97
Galassi Domenico	88
Nicolini Claudio	13
Polito Catello	8
Casolari Antonio	4
Rotondo Gaetano	4
Di Girolamo Francesco	2
Monaco Vincenzo	2
Accinni Roberto	1
Accorsi Elia	1
Bassoricci Santo	1
Bianco Del Beccaro Laura	1
Di Campli Giovanni	1
Durand Paolo	1
Gigli Carmine	1
Mandruzzato Gianpaolo	1
Matta Francesco	1
Mele Renato	1
Natali Piergiorgio	1
Pozzoli Luigi	1
Ricciardi Tenore Nicola	1
Terzi Mario	1
Villani Paolo	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Garattini Silvio;

Nicolin Angelo;

Misiti Raffaello.

05. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 133, di cui schede nulle 0, schede bianche 1 e schede valide 132.

Vi sono state 11 schede con 1 voto; (voti 11), 17 schede con 2 voti; (voti 34), 104 schede con 3 voti; (voti 312), per un totale di 132 schede e 357 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Sassi Francesco Paolo	70
gruppo 02 - Praturlon Antonio	71
gruppo 03 - Uras Ivo	80
Totale	221

Per la lista II:

gruppo 01 - Lorenzoni Sergio	51
gruppo 02 - Gelmini Rodolfo	47
gruppo 03 - Valentini Giovanni	38
Totale	136

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 2 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 1 posto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Uras Ivo	I	03	80
Praturlon Antonio	I	02	71
Sassi Francesco Paolo	I	01	70
Lorenzoni Sergio	II	01	51
Gelmini Rodolfo	II	02	47
Valentini Giovanni	II	03	38

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:
Uras Ivo, gruppo 03;
Praturlon Antonio, gruppo 02.

b) *Per la lista II*:
Lorenzoni Sergio, gruppo 01.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 320, di cui schede bianche 15, schede nulle 28 e schede valide 277.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Stanzione Damiano	139
Matteucci Ruggero	99
Turturici Lorenzo	28
Carloni Giulio Cesare	6
Riuscetti Marcello	2
Delmonte Marco	1
Passeri Leonsevero	1
Vianello Gilmo	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, è pertanto dichiarato eletto:
Stanzione Damiano.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 157, di cui schede bianche 4, schede nulle 1 e schede valide 152.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Bosi Carlo	96
Nappi Giovanni	21
Maino Armando	12
Govi Mario	9
Nicoletti Massimo	6
Brotzu Pietro	2
Stefanon Antonio	2
Accordi Giovanni	1
Curzi Pietro	1
Valdinucci Alvaro	1
Zocca Attilio	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, è pertanto dichiarato eletto:
Bosi Carlo.

06. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 173, di cui schede nulle 3, schede bianche 3 e schede valide 167.

Vi sono state 59 schede con 1 voto; (voti 59), 10 schede con 2 voti; (voti 20), 7 schede con 3 voti; (voti 21), 9 schede con 4 voti; (voti 36), 22 schede con 5 voti; (voti 110) e 60 schede con 6 voti; (voti 360), per un totale di 167 schede e 606 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Giovannozzi Sermanni Giovanni	80
gruppo 02 - Galoppini Carlo	81
gruppo 03 - Scarascia Mugnozza Gian Tommaso	106
gruppo 04 - Viggiani Gennaro	57
gruppo 05 - Bosticco Attilio	89
gruppo 06 - Grillenzoni Maurizio	72
Totale	485

Per la lista II:

gruppo 01 - Fontana Paolo	21
gruppo 02 - Peri Claudio	20
gruppo 03 - Benini Giuseppe	18
gruppo 04 - Barbagallo Sebastiano	43
gruppo 05 - Galvano Giacomo	19
gruppo 06 - = =	
Totale	121

Constatato che la lista II che ha totalizzato il minor numero di voti non assomma al 20% del totale dei voti validi (606), i sei posti previsti dall'art. 2 del regolamento devono essere assegnati alla I lista ai sensi dell'art. 15 del regolamento stesso.

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

Per la lista I:

Giovannozzi Sermanni Giovanni, gruppo 01;
Galoppini Carlo, gruppo 02;
Scarascia Mugnozza Gian Tommaso, gruppo 03;
Viggiani Gennaro, gruppo 04;
Bosticco Attilio, gruppo 05;
Grillenzoni Maurizio, gruppo 06.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 288, di cui schede bianche 19, schede nulle 45 e schede valide 224.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
De Donato Mariano	109
Polemio Mario	96
Rotundo Antonio	10
Rossi Loreto	3
Antongiovanni Mauro	1
Blanco Antonio	1
Bonari Enrico	1
Congiu Francesco	1
Rossi Nino	1
Scala Aniello	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:
De Donato Mariano;
Polemio Mario.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 506, di cui schede bianche 11, schede nulle 6 e schede valide 489.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Galante Ennio	117
Damiano Carmine	92
Lamberti Franco	80
Salamini Francesco	71
Nicotra Antonino	58
Scaramuzzi Gaetano	35
Chisci Giancarlo	27
Picciurro Giuseppe	4
Arru Giovanni Maria	1
Desiderio Eusebio	1
Ronchetti Giulio	1
Veri Giuliano	1
Zazzi Aldo	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Galante Ennio;

Damiano Carmine;

Lamberti Franco.

07. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 475, di cui schede nulle 6, schede bianche 2 e schede valide 467.

Vi sono state 94 schede con 1 voto; (voti 94), 40 schede con 2 voti; (voti 80), 60 schede con 3 voti; (voti 180), 45 schede con 4 voti; (voti 180), 26 schede con 5 voti; (voti 130), 26 schede con 6 voti; (voti 156), 22 schede con 7 voti; (voti 154), 18 schede con 8 voti; (voti 144), 15 schede con 9 voti; (voti 135) e 121 schede con 10 voti; (voti 1210), per un totale di 467 schede e 2463 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Grisotti Marcello	187
gruppo 02 - Antona Ettore	142
gruppo 03 - Marsich Sergio	114
gruppo 04 - Lunelli Lorenzo	175
gruppo 05 - Biorci Giuseppe	211
gruppo 06 - Lorenzini Enrico	188
gruppo 07 - Maione Ugo	163
gruppo 08 - Acton Orestino	117
gruppo 09 - Ghigliazza Rinaldo	113
gruppo 10 - Giangreco Elio	216
Totale	1626

Per la lista II:

gruppo 01 - Aymonino Carlo	63
gruppo 02 - Buongiorno Carlo	73
gruppo 03 - Fasano Ernesto	92
gruppo 04 - Califano Francesco Paolo	112
gruppo 05 - Marenesi Lorenzo	64
gruppo 06 - Faggiani Sergio	57
gruppo 07 - Marchi Enrico	106
gruppo 08 - Paolini Giorgio	92
gruppo 09 - Taddei Mario	115
gruppo 10 - Guzzanti Corrado	63
Totale	837

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 7 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 3 posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Giangreco Elio	I	10	216
Biorci Giuseppe	I	05	211
Lorenzini Enrico	I	06	188
Grisotti Marcello	I	01	187
Lunelli Lorenzo	I	04	175
Maione Ugo	I	07	163
Antona Ettore	I	02	142
Acton Orestino	I	08	117
Taddei Mario	II	09	115
Marsich Sergio	I	03	114
Gigliazza Rinaldo	I	09	113
Califano Francesco Paolo	II	04	112
Marchi Enrico	II	07	106
Paolini Giorgio (*)	II	08	92
Fasano Ernesto	II	03	92
Buongiorno Carlo	II	02	73
Marenesi Lorenzo	II	05	64
Guzzanti Corrado (**)	II	10	63
Aymonino Carlo	II	01	63
Faggiani Sergio	II	06	57

(*) PAOLINI precede FASANO per anzianità di ruolo.
(**) GUZZATI precede AYMONINO per anzianità di ruolo.

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I:*

Giangreco Elio, gruppo 10;
Biorci Giuseppe, gruppo 05;
Lorenzini Enrico, gruppo 06;
Grisotti Marcello, gruppo 01;
Lunelli Lorenzo, gruppo 04;
Maione Ugo, gruppo 07;
Antona Ettore, gruppo 02.

b) *Per la lista II:*

Taddei Mario, gruppo 09;
Paolini Giorgio, gruppo 08;
Fasano Ernesto, gruppo 03.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 1076, di cui schede bianche 71, schede nulle 129 e schede valide 876.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Salsano Adelio	228
Casarosa Carlo	161
Puddu Pietro	149
Negrini Francesco	141
Giammarco Carlo	134
Casarosa Claudio	5
Leggeri Berta	4
Catania Mario	3
Rolli Gian Lodovico	3
Agelao Giuseppe	2
Cecconi Vittorio	2
Negrini Nerio	2

Cognome e nome	Voti
Amendola Maurizio	1
Ammendola Vittorio	1
Angeletti Paolo	1
Annaratone Donatello	1
Bardelli Pier Giovanni	1
Bianchi Alberto	1
Birindelli Massimo	1
Bittanti Sergio	1
Briccoli Bati Silvia	1
Cardo Antonio	1
Caridi Antonino	1
Carminati Edoardo	1
Cavalli Manlio	1
Ceragioli Giorgio	1
Coppola D'Anna Pignatelli Paola	1
Cruciani Fabozzi Giuseppe	1
Daiiera Pier Franco	1
D'Alpaos Luigi Lidio	1
Del Grosso Andrea	1
Della Gatta Antonino	1
Di Benedetto Francesco P.	1
Di Chio Ernesto	1
Donini Vincenzo	1
Erba Maria Valeria	1
Fioravanti Giulio	1
Giannini Renato	1
Guarnieri Giuseppe	1
Iannelli Francesco	1
Marcelloni Maurizio	1
Mariani Riccardo	1
Messina Claudio	1
Moletta Francesco	1
Negrini Roberto	1
Oreglia Mario	1
Pavone Giuseppe	1
Rega Giuseppe	1
Rusconi Clerici Carlo	1
Sena Carmelo	1
Siciliano Giovanni	1
Sorace Giuseppe	1
Tiberio Roberto	1
Zocconi Mario	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Salsano Adelio;

Casarosa Carlo;

Puddu Pietro;

Negrini Francesco.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 1416, di cui schede bianche 71, schede nulle 148 e schede valide 1197.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Fabri Gianni	328
La Bella Agostino	249
Miola Alfonso	155
Grassia Filippo Aldo	109
Scognamiglio Agostino	98
Zappa Giulio	82
Strocchi Paolo	17
Ghilardotti Giancarlo	14
Ciancia Giancarlo	10
Arrigo Mario	9
Conforto Maria Letizia	9
Cuppo Enzo	8
Miola Franco	7
Calvani Angelo	6
Fabbri Vinicio	5
Franchi Aldo	5
Catania Basilio	3
Crispoldi Goliardo	3
Crivellini Marcello	3
Fenini Giuseppe	3
Ruzzier Fulvio	3
Borgese Domenico	2
Brighigna Mario	2
Cortini G. Carlo	2
Grossi Piero	2
Maffezzoni Claudio	2
Orlando Giuseppe	2
Rossi Carlo	2
Tomassetti Giuseppe	2
Accornero Alessandro	1
Aloe Alfredo	1
Annibali Sergio	1
Arabia Maurizio	1
Ariemma Roberto	1
Artom Auro	1
Audieri Antonio	1
Ausiello Giorgio	1
Azzaretto Ettore	1
Belforte Piero	1
Bellini Salvatore	1
Bertelà Giancarlo	1
Billi Roberto	1
Bossi Antonio	1
Brusasco Giulio	1
Bujatti Marina	1
Canali Luigi	1
Candela Ciro	1
Caroli Ignazio	1
Cendak Bruno	1
Ceruti Angelo	1
Costa Bruno	1
De Bernardi Carlo	1
Delben Lino	1
De Luca Bruno	1
Dufour Angelo	1
Fabro Pierino	1
Giaquinto Lorenzo	1
Gilardini Aldo	1

Cognome e nome	Voti
Giucci Diego	1
Giuseppetti Gabriella	1
Giusti Maria Adriana	1
Hall Arnoldo	1
Leonardi Giuseppina	1
Logli Ezio	1
Manzoni Vincenzo	1
Miani Giancarlo	1
Mioni Francesco	1
Muccini Mario	1
Nannicini Roberto	1
Nattino Renato	1
Pallieri Giorgio	1
Peiser Peter	1
Pelizza Eugenio	1
Pestarino Navio	1
Pierantoni Ferrante	1
Rabuazzo Domenico	1
Recchi Vincenzo	1
Rizzi Luigi	1
Sabatini Bruno	1
Sacco Felice	1
Sala Michelangelo	1
Simonetta Raffaele	1
Spedaletti Sandra	1
Volpin Paolo	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Fabri Gianni;

La Bella Agostino.

08. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 910, di cui schede nulle 8, schede bianche 5 e schede valide 897.

Vi sono state 109 schede con 1 voto; (voti 109), 92 schede con 2 voti; (voti 184), 76 schede con 3 voti; (voti 228), 95 schede con 4 voti; (voti 380), 95 schede con 5 voti; (voti 475), 85 schede con 6 voti; (voti 510), 82 schede con 7 voti; (voti 574), 53 schede con 8 voti; (voti 424), 35 schede con 9 voti; (voti 315), 37 schede con 10 voti; (voti 370), 23 schede con 11 voti; (voti 253) e 115 schede con 12 voti; (voti 1380), per un totale di 897 schede e 5202 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Rizza Giovanni	262
gruppo 02 - Moretti Luigi	226
gruppo 03 - D'Auria Elio	402
gruppo 04 - Maltese Corrado	420
gruppo 05 - Fedalto Giorgio	174
gruppo 06 - Zunica Marcello	124
gruppo 07 - Casari Ettore	169
gruppo 08 - Verra Valerio	394
gruppo 09 - Mariotti Scevola	490
gruppo 10 - Petrucciani Mario	360
gruppo 11 - Bellini Giuseppe	406
gruppo 12 - Gnoli Gherardo	294
Totale	3721

Per la lista II:

gruppo 01 - Di Vita Antonino	59
gruppo 02 - Calderone Salvatore	155
gruppo 03 - Castronovo Valerio	106
gruppo 04 - Previtali Giovanni	57
gruppo 05 - Bolgiani Franco	127
gruppo 06 - Ruocco Domenico	120
gruppo 07 - Franchini Raffaello	297
gruppo 08 - Maierù Alfonso	41
gruppo 09 - Gentili Bruno	153
gruppo 10 - Romagnoli Sergio	151
gruppo 11 - Colesanti Massimo	131
gruppo 12 - Ambrosini Riccardo	84
Totale	1481

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I, che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 8 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 4 posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Mariotti Scevola	I	09	490
Maltese Corrado	I	04	420
Bellini Giuseppe	I	11	406
D'Auria Elio	I	03	402
Verra Valerio	I	08	394
Petrucciani Mario	I	10	360
Franchini Raffaello	II	07	297
Gnoli Gherardo	I	12	294
Rizza Giovanni	I	01	262
Moretti Luigi	I	02	226
Fedalto Giorgio	I	05	174
Casari Ettore	I	07	169
Calderone Salvatore	II	02	155
Gentili Bruno	II	09	153
Romagnoli Sergio	II	10	151
Colesanti Massimo	II	11	131
Bolgiani Franco	II	05	127
Zunica Marcello	I	06	124
Ruocco Domenico	II	06	120
Castronovo Valerio	II	03	106
Ambrosini Riccardo	II	12	84
Di Vita Antonino	II	01	59
Previtali Giovanni	II	04	57
Maierù Alfonso	II	08	41

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:

Mariotti Scevola, gruppo 09;
Maltese Corrado, gruppo 04;
Bellini Giuseppe, gruppo 11;
D'Auria Elio, gruppo 03
Verra Valerio, gruppo 08;
Petrucciani Mario, gruppo 10;
Gnoli Gherardo, gruppo 12;
Rizza Giovanni, gruppo 01.

b) *Per la lista II*:

Franchini Raffaello, gruppo 07;
Calderone Salvatore, gruppo 02;
Bolgiani Franco, gruppo 05;
Ruocco Domenico, gruppo 06.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 2007, di cui schede bianche 133, schede nulle 107 e schede valide 1767.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Fuscagni Spinoso Stefania	481
Bonea Ennio	890
Mulas Anatra Luisa	271
Borghero Carlo	216
Foraboschi Daniele	201
Buttà Giuseppe	93
Rotili Marcello	14
Cifoletti Guido	12
Agrimi Mario	4
Costantini Aldo Maria	3
Micheli Giuseppe	3
Bellini Fabrizio	2
Di Pilla Franco	2
Rossi Teresa Maria	2
Accaputo Antonino	1
Alcaro Mario	1
Allegra Giovanni	1
Aricò Giuseppe	1
Baldelli Pio	1
Baldini Antonio	1
Baldoncini Sandro	1
Baradel Umberto	1
Barbarisi Gennaro	1
Beretta Pierluigi	1
Bernabei Franco	1
Bernardinello Silvio Paolo	1
Bertotti Tullio	1
Bianchi De Vecchi Paola	1
Bonetti Aldo	1
Boschi Filippo	1
Brigaglia Manlio	1
Broccia Giuseppe	1
Camporesi Piero	1
Capra Carlo	1
Caputo Cataldo	1
Caratù Pasquale	1
Casini Leonardo	1
Ciaccio Campagnoli Candida	1
Circeo Ermanno	1
Coccia Michele	1
Coli Enzo	1
Corradi Madia Sofia	1
Cremante Renzo	1
Crispini Franco	1
D'Abbiero Marcella	1
D'Amelia Antonella	1
Dazzi Nino	1
De Rosalia Antonino	1
Di Giandomenico Mauro	1
Di Natale Vera	1
Di Nola Alfonso	1
Di Salvo Maria C.	1
Fasano Guarini Elena	1
Fenelli Maria	1
Fortunati Pietrantonio Vera	1
Frigo Gianfranco	1
Gavazza Ezia	1
Giammarco Ernesto	1
Giannitrapani Angela	1
Iachini Bellisarii Luigi	1
Impara Paolo	1
Lombardo Antonino	1
Maggi Michele	1
Malatesta Michele B. A.	1
Mariani Vivo Giovanna	1
Marmo Vittorio	1
Merolla Riccardo	1
Montanari Elio	1
Monterosso Ferruccio	1
Morea Leonardo	1
Osbat Luciano	1
Peirone Luigi	1
Peroni Roberto	1
Perretta Vanda	1
Poli Diego	1
Presa Giovanni	1
Romanelli Raffaele	1
Rosselli Ferdinando	1
Rubino Gianfranco	1
Russo Paolo	1
Russo Vittorio	1
Sapienza Auteri Concetta	1
Scarlini Pasquale	1
Spadon Gino	1
Spadoni Ugo	1
Toscano Bruno	1
Zudini Diomiro	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Fuscagni Spinoso Stefania;
Bonea Ennio;
Mulas Anatra Luisa;
Borghero Carlo.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 472, di cui schede bianche 16, schede nulle 3 e schede valide 453.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Gencarelli Ungarelli Elvira	116
Pozzi Paolini Enrica	83
Golisano Morghen Giovannella	80
Pusceddu Fausto	64
Scafa Enrico	29
Giuffrida Romualdo	24
Salvati Catello	17
Ferrari Giacomo	16
La Regina Adriano	4
Cerulli Irelli M. Giuseppina	2
Ferrari Oreste	2
Pecorella Paolo Emilio	2
Benigni Paola	1
Borea Previtali Evelina	1
Buonora Paolo	1
Ciotti Umberto	1
De Grazia Mario	1
Iannucci Annamaria	1
Lodolini Elio	1
Lume Lucio	1
Masella Sergio	1
Mazza Federico	1
Ottonello Franco	1
Scichilone Giovanni	1
Simonelli Saulino Viviana	1
Spedale Giovanni	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Gencarelli Ungarelli Elvira;
Pozzi Paolini Enrica.

09. — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 444, di cui schede nulle 4, schede bianche 1 e schede valide 439.

Vi sono state: 61 schede con 1 voto; (voti 61), 46 schede con 2 voti; (voti 92), 60 schede con 3 voti; (voti 180), 60 schede con 4 voti; (voti 240), 36 schede con 5 voti; (voti 180), 176 schede con 6 voti; (voti 1056), per un totale di 439 schede e 1809 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

gruppo 01 - Villani Antonio	222
gruppo 02 - Pugliese Giovanni	235
gruppo 03 - Busnelli Francesco D.	256
gruppo 04 - Lombardi Giorgio	187
gruppo 05 - Pagliaro Antonio	98
gruppo 06 - Conforti Benedetto	214
Totale	1212

Per la lista II:

gruppo 01 - Gavazzi Giacomo	123
gruppo 02 - Burdese Alberto	49
gruppo 03 - De Martini Angelo	33
gruppo 04 - Nigro Mario	134
gruppo 05 - Boscarelli Marco	165
gruppo 06 - Durante Francesco	93
Totale	597

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 4 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 2 posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Busnelli Francesco D.	I	03	256
Pugliese Giovanni	I	02	235
Villani Antonio	I	01	222
Conforti Benedetto	I	06	214
Lombardi Giorgio	I	04	187
Boscarelli Marco	II	05	165
Nigro Mario	II	04	134
Gavazzi Giacomo	II	01	123
Pagliaro Antonio	I	05	98
Durante Francesco	II	06	93
Burdese Alberto	II	02	49
De Martini Angelo	II	03	33

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:

Busnelli Francesco D., gruppo 03;
Pugliese Giovanni, gruppo 02;
Villani Antonio, gruppo 01;
Conforti Benedetto, gruppo 06.

b) *Per la lista II*:

Boscarelli Marco, gruppo 05;

Nigro Mario, gruppo 04.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 747, di cui schede bianche 34, schede nulle 36 e schede valide 677.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Orlando Leoluca	210
Rampulla Francesco Ciro	175
Siconolfi Paolo	137
Palmieri Ettore	74
Romanelli Grimaldi Carla	69
Balloni Augusto	1
Biscontini Guido	1
Borghesi Domenico	1
Buonauro Luigi	1
Cavaleri Paolo	1
Davì Angelo	1
Lombardi Franco	1
Masi Pietro	1
Montanari Bruno	1
Orsi Battaglini Andrea	1
Palmieri Giovanni	1
Pardolesi Roberto	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Orlando Leoluca;
Rampulla Francesco Ciro.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 107, di cui schede bianche 1, schede nulle 0 e schede valide 106.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Casolino Vincenzo	54
Merloni Francesco	47
Lubrano Filippo	3
D'Elia Ettore	1
Ragona Mario	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, e pertanto dichiarato eletto:

Casolino Vincenzo.

10. — Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate 303, di cui schede nulle 3, schede bianche 1 e schede valide 299.

Vi sono state: 27 schede con 1 voto; (voti 27), 37 schede con 2 voti; (voti 74), 47 schede con 3 voti; (voti 141), 69 schede con 4 voti; (voti 276), 45 schede con 5 voti; (voti 225), 74 schede con 6 voti; (voti 444), per un totale di 299 schede e 1187 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista I:

	Voti
gruppo 01 - Quadrio Curzio Alberto	193
gruppo 02 - Franco Giampiero	140
gruppo 03 - De Rosa Luigi	154
gruppo 04 - Bellettini Athos	74
gruppo 05 - Daboni Luciano	141
gruppo 06 - Bianchi Tancredi	147
Totale	849

Per la lista II:

	Voti
gruppo 01 - Zanetti Giovanni	68
gruppo 02 - Steve Sergio	69
gruppo 03 - Marselli Antonio G.	35
gruppo 04 - Rizzi Alfredo	82
gruppo 05 - Ferrero Giovanni	44
gruppo 06 - Vaccà Sergio	40
Totale	338

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista I che ha riportato il maggiore numero dei voti, vengono attribuiti 4 posti ed alla lista II, che ha riportato minor numero di voti, 2 posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento elettorale.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

Nome	Lista	Gruppo	Voti
Quadrio Curzio Alberto	I	01	193
De Rosa Luigi	I	03	154
Bianchi Tancredi	I	06	147
Daboni Luciano	I	05	141
Franco Giampiero	I	02	140
Rizzi Alfredo	II	04	82
Bellettini Athos	I	04	74
Steve Sergio	II	02	69
Zanetti Giovanni	II	01	68
Ferrero Giovanni	II	05	44
Vaccà Sergio	II	06	40
Marselli Antonio G.	II	03	35

A norma del regolamento elettorale sono pertanto dichiarati eletti:

a) *Per la lista I*:

Quadrio Curzio Alberto, gruppo 01;
De Rosa Luigi, gruppo 03;
Bianchi Tancredi, gruppo 06;
Daboni Luciano, gruppo 05.

b) *Per la lista II*:

Rizzi Alfredo, gruppo 04;
Steve Sergio, gruppo 02.

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate 872, di cui schede bianche 34, schede nulle 52 e schede valide 786.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Ferrara Gennaro	382
Preda Stefano	183
Targetti Ferdinando	157
Rigatti Luchini Silio	50
Ferrara Gastone	2
Accardi Filippo	1
Barberis Corrado	1
Bartoli Domenico	1
Colasanto Michele	1
Ginzburg Andrea	1
Melotti Umberto	1
Mignella Calvosa Fiammetta	1
Mingione Terenzio	1
Piersanti Umberto	1
Rosini Maria Lidia	1
Serra Armando	1
Sigini Silvana Grazia	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Ferrara Gennaro;

Preda Stefano.

Esperti e ricercatori dipendenti da amministrazioni statali

Schede scrutinate 270, di cui schede bianche 2, schede nulle 1 e schede valide 267.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Quirino Paolo	90
Colantoni Marcello	51
Dozin Paolo	41
Sirilli Giorgio	36
Ricci Paolucci Laura	24
Bisogno Roberto	15
Lori Agostino	7
Gennuso Salvatore	2
Lacci Livio Arturo	1

A norma degli articoli 2 e 20 del regolamento elettorale, sono pertanto dichiarati eletti:

Quirino Paolo;

Colantoni Marcello.

(4258)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A-447 del 29 giugno 1981, relativa a pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito infruttifero 30 %.

(4661)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di detonatori da mina

Con decreto 22 luglio 1981, n. 10.00465.XV.I.3, i detonatori elettrici istantanei tipo U (a media intensità), i detonatori elettrici ritardati al millisecondo tipo U (a media intensità) e i detonatori elettrici ritardati al millesecondo tipo U (a media intensità) fabbricati dalla società Dynamit Nobel A.G. di Troisdorf sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili all'aperto e in galleria con esclusione di impiego in ambienti grisutosi o polverosi, e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del detto testo unico.

(4676)

Riconoscimento e classificazione di giocattolo pirico

Con decreto 22 luglio 1981, n. 10.00196/XV.I.5, il giocattolo pirico ad effetto detonante denominato «Raudi E 81» che Capasso Elvira intende produrre nel proprio stabilimento in Giugliano (Napoli), è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quinta categoria, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(4677)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione della indennità di carica spettante al presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è stata determinata come segue dalla data della nomina:

compenso annuo lordo: lire 25 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4675)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1981, registro n. 18 Difesa, foglio n. 89, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiane:

Medaglia d'argento

Larice Terzo, nato il 1° giugno 1901 a Minas-Brasile. — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento non esitava a impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di coraggio. Il 17 ottobre 1944, nel corso di un duro attacco al munito presidio nemico in Sarsina, si lanciava arditamente contro l'avversario infliggendogli notevoli perdite di uomini e di materiali. Ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, incitava i suoi uomini a continuare l'impari lotta fino alla liberazione. — Sarsina, 17 ottobre 1944.

Medaglia di bronzo

Grasso Mario, nato il 9 aprile 1923 a Casarsa della Delizia (Udine). — Patriota di sicura fede ed intrepido coraggio entrava, subito dopo l'armistizio, nella resistenza prodigandosi per la costituzione delle prime formazioni partigiane della zona divenendone ben presto uno dei maggiori animatori ed organizzatori. Instancabile e indomito comandante di brigata riusciva, durante lunghi mesi di intensa attività partigiana, ad ideare e nel contempo a realizzare audaci e molteplici azioni di guerra contro

l'invasore della Patria. Alla testa dei suoi uomini partecipava all'insurrezione della città di Genova che si concludeva vittoriosamente il 25 aprile 1945. — Liguria, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Croci

Gherlani Marcello, nato il 12 maggio 1925 a Trieste. — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. L'8 febbraio 1945, in zona Otocac, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, rimaneva con pochi uomini a coprire l'arretramento dei suoi compagni. Nonostante l'accrescersi della pressione avversaria e benchè ferito continuava nel compito affidatogli sino al totale disimpegno della propria formazione. Dopo esser stato nuovamente ferito in più parti del corpo si accasciava al suolo e veniva catturato. — Otocac (Croazia), 8 febbraio 1945.

Giraudo Giovanni Michele, nato il 22 agosto 1926 a Roaschia. — Comandante di squadra partigiana dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio e grande abnegazione. Il 1° novembre 1944, in località Melle, alla testa di pochi ardimentosi attaccava una nutrita colonna nemica e, benchè in netta minoranza, sosteneva un cruento combattimento infliggendo all'avversario gravi perdite in uomini e in materiali. Esaurite le munizioni, riusciva con abile manovra a ripiegare, rientrando infine nel proprio reparto. — Melle (Cuneo), 1° novembre 1944.

Gregis Andrea Giacomo, nato il 17 giugno 1926 a Sedrina. — Valoroso partigiano si distingueva nella lotta ai nemici della Patria per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 27 giugno 1944, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, si offriva volontariamente di coadiuvare il comandante della formazione nella distruzione di un ponte su cui convergevano reparti nemici. Compiuta l'impresa, rimaneva con pochi uomini a proteggere l'arretramento dei compagni su migliori posizioni di difesa e, nonostante l'accrescersi della pressione avversaria, continuava impavido nel compito affidatogli. Esaurite le munizioni veniva catturato e, dopo sei mesi di duro carcere, deportato in Germania da dove, nel giugno 1945, poteva finalmente rimpatriare. — Pizzino di Valle Imagna, 27 giugno 1944.

(4641)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia) e prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimenti ad Aspio Terme (Ancona), Castelfidardo (Ancona) e Sambucheto di Montecassiano (Macerata), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, con sede e stabilimento ad Este (Padova), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è prolungata all'11 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è prolungata all'11 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è prolungata all'11 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è prolungata all'11 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è prolungata al 14 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari è prolungata al 10 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari è prolungata al 18 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari è prolungata al 18 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari e prolungata al 18 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poccardi, con sede in Torino e stabilimento in Nichelino (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser, con sede in Pavia e stabilimento a Pavia, è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser, con sede in Pavia e stabilimento a Pavia, è prolungata al 24 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apuana marmi di Avenza di Carrara (Massa), bacini di Vaglisopra e di Acquabianca, ora Industria marmi e graniti - IMEG, con sede in Massarosa (Lucca), è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apuana marmi di Avenza di Carrara (Massa), bacini di Vaglisopra e di Acquabianca, ora Industria marmi e graniti - IMEG, con sede in Massarosa (Lucca), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 16 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa, con sede in Gorla (Bergamo), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I., stabilimenti di S. Maria Capua Vetere (Caserta), di Alfani e di Mattiello in Pontecagnano (Salerno), di Farina in Battipaglia (Salerno), e prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4722)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 17 luglio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

(4721)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Prolungamento della durata in carica del presidente dell'Automobile club d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 138, la durata nella carica di presidente dell'Automobile club d'Italia dell'avv. Filippo Carpi de Resmini è stata prolungata di un anno fino alla scadenza del quadriennio decorrente dall'11 aprile 1978.

(4795)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca di onorificenze di cavaliere « al merito del lavoro »

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981 è stata revocata per indegnità la decorazione di cavaliere al merito del lavoro conferita al sig. Bruno Musselli con il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1975.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981 è stata revocata per indegnità la decorazione di cavaliere al merito del lavoro conferita al sig. Gaetano Caltagirone con il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1977.

(4794)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della Cantina sociale di Latisana, soc. coop. a r.l.

Con deliberazione 7 luglio 1981, n. 2846, la giunta regionale ha prorogato sino al 1° agosto 1982 il mandato conferito al dott. Saule Caporale, di Udine, in ordine alla gestione commissariale della Cantina sociale di Latisana, soc. coop. a r.l., in Latisana.

(4696)

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Lanterna '77 - Soc. coop. a r.l. », in Trieste

Con deliberazione 7 luglio 1981, n. 2847, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della società « Cooperativa Lanterna '77 - Soc. coop. a r.l. », in Trieste, costituita l'8 ottobre 1977, per rogito notaio Liguori, nominando commissario liquidatore della stessa il dott. prof. Giuseppe Montesano, con studio in Trieste, via della Geppa n. 8.

(4695)

Scioglimento della cooperativa « Servizi Villa Primavera » soc. coop. a r.l., in Villa Primavera di Campoformido, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione 7 luglio 1981, n. 2823, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Servizi Villa Primavera » soc. coop. a r.l. in Villa Primavera di Campoformido (Udine), nominando commissario liquidatore il rag. Deotto Andrea residente a Udine, via Conegliano, 12.

(4749)

Scioglimento della « Società cooperativa edilizia Speranza » a r.l., in Comeglians

Con deliberazione 7 luglio 1981, n. 2848, la « Società cooperativa edilizia Speranza » a r.l., in Comeglians (Udine), costituita a rogito notaio dott. Bruno Lepre in Tolmezzo in data 18 febbraio 1978, n. 49931, registro società n. 1237, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4750)

Conferimento dei poteri dell'assemblea al commissario governativo della società cooperativa Rari Nantes Lignano, soc. coop. a r.l., in Lignano Sabbiadoro.

Con deliberazione 7 luglio 1981, n. 2849, la giunta regionale ha conferito al dott. Emilio Mulotti, commissario governativo della società cooperativa Rari Nantes Lignano, soc. coop. a r.l., in Lignano Sabbiadoro (Udine), anche i poteri dell'assemblea dei soci della società stessa, in applicazione del secondo comma dell'art. 2543 del codice civile.

(4751)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove dei concorsi a tre posti di operaio specializzato nel ruolo dell'economato

Le prove dei concorsi a tre posti di operaio specializzato nel ruolo dell'economato (un posto di elettromeccanico S; un posto di battitore di lamiera M; un posto per meccanico M), indetti con decreto ministeriale 18 febbraio 1980, n. 836, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1980, si svolgeranno in Roma, presso l'istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde, 51, con inizio alle ore 15 del giorno 21 settembre 1981.

I candidati ammessi ai concorsi saranno convocati singolarmente, in tempo utile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'art. 6 del bando dei concorsi.

(4710)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentanove posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 27 luglio 1981 pubblica il decreto ministeriale 23 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio stesso anno, registro n. 12, foglio n. 235, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a trentanove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 marzo 1980.

(4753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di strade e trasporti (per la cattedra di strade, ferrovie e aeroporti).

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria, in matematica e in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore della Università di Ancona, piazza Roma n. 23, 60100 Ancona. Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola, istituto di strade e trasporti con il seguente calendario:

1ª prova scritta 8 settembre 1981 alle ore 9;
2ª prova scrita 9 settembre 1981 alle ore 9;
3ª prova pratica con relazione scritta 10 settembre 1981 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale non docente dell'Università di Ancona.

(4779)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti, elevati a dieci, di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Nel Bollettino ufficiale n. 25-26 del 21-28 giugno 1979, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1978, registro n. 111 Istruzione, foglio n. 38, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti, elevati a dieci, di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(4679)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti, elevati a ventitre, di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale n. 17-18 del 26 aprile-3 maggio 1979, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1978, registro n. 116 Istruzione, foglio n. 191, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tre posti, elevati a ventitre, di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 16 febbraio 1977.

(4680)

Avviso di rettifica

Oltre ai titoli di studio indicati nell'art. 1 del bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di sociologia della facoltà di magistero della Università di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 luglio 1980, sono validi i diplomi di abilitazione magistrale, ancorché sprovvisti dei corsi annuali integrativi, come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514.

Sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso di cui sopra.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di sociologia della facoltà di magistero, via Parigi n. 11, Roma, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4798)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1981, n. 9.

Modifica del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 2, avente per oggetto: « Disciplina dell'ippicoltura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 2 avente per oggetto: « Disciplina dell'ippicoltura » è così modificato:

« La commissione ha competenza sull'intero territorio ed è composta: dall'assessore regionale preposto al settore competente o dal funzionario coordinatore da lui delegato che la presiede; dai funzionari responsabili dei settori « Zootecnia », « Agricoltura e Bonifica »; da due funzionari regionali medici-veterinari; da un allevatore designato dalle organizzazioni regionali dell'Associazione nazionale allevatori ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 aprile 1981

d'AIMMO

(4341)

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. 10.

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Triennio 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Con la presente legge la regione Molise recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

Art. 2.
Validità del contratto

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, ha decorrenza dal 1° gennaio 1979 e scade il 31 dicembre 1981.

Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicati nell'articolo seguente; l'attribuzione dei nuovi livelli decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1979 per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni ed i passaggi di livello, nonché per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico e che, comunque, non comportino incremento degli oneri di spesa.

Art. 3.
Trattamento economico iniziale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

Livello funzionale	Stipendio iniziale
I	2.160.000
I (dopo 6 mesi)	2.400.000
II	2.688.000
III	3.012.000
IV	3.372.000
V	4.140.000
VI	4.920.000
VII	5.964.000
VIII	8.700.000

Art. 4.
Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sotto indicate:

a) 8 classi biennali di importo pari all'8% del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento dell'identica quantità di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976-78, recepito con legge regionale n. 12 dell'8 maggio 1980.

Le classi di stipendio e gli scatti biennali, anche se convenzionali, sono attribuiti dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, in analogia a quanto stabilito dal comma quarto dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 5.
Reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale è consentito, previo parere delle organizzazioni sindacali, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, non reperibili tra il personale regionale in servizio, adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio previo esame colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Nei bandi di concorso saranno indicate le modalità di espletamento della prova colloquio e della prova finale di accertamento ed ogni altro elemento necessario per definire la speciale procedura concorsuale prevista dal presente articolo.

Art. 6.
Lavoro ordinario notturno e festivo

Il secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12 sono sostituiti dai seguenti:

« Dal 1° febbraio 1981 al dipendente compete, per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato il giorno festivo, compete un compenso orario di L. 675 — elevato a L. 1.000 — se lo stesso servizio è reso in orario notturno».

Art. 7.

Lavoro straordinario

La tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario determinate ai sensi del precedente accordo 1976-78 e recepiti nell'art. 12 della legge regionale n. 12/1980, restano congelate negli importi tariffari spettanti in base a tale accordo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la norma di carattere generale, in vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la giunta può autorizzare un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la spesa complessiva annua non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro-capite.

Art. 8.

Assenze per malattie

Le assenze per malattia comportanti la prescrizione di terapie idropiniche o termali sono ricomprese fra quelle previste dall'art. 17 della legge regionale n. 12/1980 e restano assoggettate alla medesima disciplina.

Art. 9.

Interruzione ferie

La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga malattia ovvero subisca infortunio.

Occorre, in ogni caso, che l'infermità venga adeguatamente e tempestivamente documentata, in conformità alle direttive formulate dalla giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Giornate di riposo

La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale l'effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'articolo primo, lettera *b*), della legge n. 937/1977.

Art. 11.

Mobilità del personale tra le regioni e gli enti locali

Ferma restando la normativa prevista dalla legge regionale n. 12/1980 in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato col consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate e previo parere del consiglio di amministrazione, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale ed al profilo professionale rivestito dal dipendente presso l'ente di provenienza.

Con le stesse modalità e condizioni previste dal comma precedente è consentito, altresì, l'inquadramento del personale di ruolo che sia in posizione di comando, con provenienza da altra amministrazione regionale, alla data del 22 luglio 1980.

Art. 12.

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 13.

Informazioni

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all'efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 14.

Contrattazione a livello regionale

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo recepito con la presente legge e previo confronto, in sede regionale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo medesimo, resta affidato alla contrattazione a livello regionale, il compito di assumere le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;

b) articolazione degli orari;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito degli accordi per la ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme vigenti, si provvede a disciplinare l'inquadramento del personale interessato nei pertinenti livelli funzionali sulla base di appositi accordi intervenuti in sede di contrattazione regionale.

A tal fine la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali adotta le iniziative più opportune per la necessaria riqualificazione professionale del citato personale che viene successivamente ammesso a sostenere un concorso interno per l'attribuzione dei nuovi profili professionali e dei relativi livelli.

Gli accordi presi non possono comportare modifiche al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art. 15.

Triennio dinamico

Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal 3° comma dell'art. 57 della legge regionale n. 12/1980, ai fini dell'inquadramento nel VII livello funzionale è valutato anche il servizio effettivamente prestato nella carriera di concetto nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di un anno e mezzo.

Art. 16.

Concorsi interni

La percentuale fissata dall'art. 60 della legge regionale n. 12/1980 per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al IV, V e VI livello è aumentata dal 30% al 50%, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previste nella predetta legge.

Art. 17.

Personale della formazione professionale

Per il personale addetto alla formazione professionale in servizio di insegnamento presso i centri di addestramento, fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale n. 12/1980.

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali; è demandata alla contrattazione a livello regionale, l'articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

La mobilità del personale appartenente alla formazione professionale, da disciplinarsi con apposito regolamento attuativo della legge quadro in materia ed in particolare attraverso la contrattazione specifica prevista dalla stessa legge quadro, deve essere conforme ai principi fissati dagli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 12/1980.

Art. 18.

Coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1° febbraio 1981, e fissato nella misura del 20 % del valore iniziale del nuovo livello ottavo.

Art. 19.

Anticipazione dei benefici contrattuali

Per l'anno 1979 a ciascun dipendente di ruolo della Regione è corrisposta la somma, una tantum di L. 120.000 rapportata ai mesi di servizio effettivamente prestato.

Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

Parametri iniziali x legge regionale n. 12/1980	Benefici economici
—	—
100	L. 45.000
116	» 45.000
130	» 50.000
142	» 50.000
167	» 55.000
178	» 55.000
220	» 65.000
333	» 95.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 %.

Art. 20.

Beneficio per la riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito un beneficio economico mensile, per dodici mensilità, a titolo di riparametrazione professionale, come di seguito specificato:

Livelli funzionali	Benefici mensili
—	—
I	L. 45.000
I (dopo sei mesi)	» 51.500
II	» 51.500
III	» 55.000
IV	» 61.200
V	» 101.250
VI	» 128.700
VII	» 133.600
VIII	» 180.416

Art. 21.

Valutazione dell'anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente resa presso la Regione e quella precedente presa a base dall'art. 89 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente nella misura di L. 800 mensili per ogni anno di anzianità e per frazioni eccedenti i sei mesi. Si trascurano le frazioni inferiori.

Art. 22.

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 2 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

a) stipendio in godimento dal 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;

b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 22 calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione dell'anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 23 nella misura prevista di L. 800 mensili per ogni anno di servizio e frazioni eccedenti i mesi sei e per dodici mensilità.

La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata a sensi degli articoli 57 e 58 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12.

Il maturato in itinere viene calcolato sulla classe in corso di acquisizione dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, con riferimento al solo scatto biennale.

L'attribuzione delle classi e scatti avviene d'ufficio.

Art. 23.

Pensionabilità

Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato a mese per l'anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 21 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Art. 24.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle norme contenute nelle leggi regionali 11 e 12 del 31 agosto 1974 e n. 12 dell'8 maggio 1980.

Art. 25.

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene posto a carico del capitolo 4000 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 26.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 giugno 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. 11.

Commissioni e comitati regionali - Indennità di trasferta e rimborso spese ai componenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 ai presidenti ed ai componenti delle commissioni e comitati comunque operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale spettano, se estranei all'amministrazione, oltre alle indennità previste da norme particolari, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta — se dovuta — nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali di massimo livello.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12 è sostituito dal seguente: « Ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione all'impiego regionale è corrisposta un'indennità di funzione di L. 250.000 se il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove non è superiore a 100 ».

Detta indennità è aumentata di L. 50.000 per ogni gruppo di 100 candidati in più o frazione di esso.

In ogni caso l'indennità complessiva non può essere superiore a L. 600.000.

Art. 3.

Sono abrogate le norme previste da leggi regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge sono finanziati da quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'esercizio finanziario 1981 l'onere della spesa è posto a carico dei capitoli numeri 6610, 7300, 15500, 18260, 25800, 27400, 29640, 29645, 29700, 35110, 37490, 49050, 49100, 49200, 49600, 50500 del bilancio regionale 1981.

Per gli esercizi futuri con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali sarà quantificato l'onere derivante dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise

Campobasso, addì 8 giugno 1981

d'AIMMO

(4342)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1981, n. 8.

Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) In tutto il territorio della provincia è obbligatoria la prevenzione e la lotta contro i seguenti parassiti e malattie delle piante:

1) cocciniglia San José (quadri aspidiotus perniciosus);

2) virosi e paravirosi pericolose delle coltivazioni arboree ed erbacee e delle viti;

3) colpo di fuoco (ervinia amylovora);

4) piralide del granoturco (ostrinia nubilalis);

5) rogna nera della patata (*synchytrium endobioticum*);

6) nematodi pericolose parassiti delle piante e vettori di malattie da virus.

(2) La giunta provinciale può dichiarare l'obbligatorietà della prevenzione e della lotta anche contro altri parassiti e malattie delle piante in determinate zone oppure in tutto il territorio della provincia. Le relative deliberazioni devono essere pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(3) Disposizioni più particolareggiate sulla prevenzione e la lotta contro parassiti e malattie vengono emanate con regolamento di attuazione.

Art. 2.

(1) Qualora la prevenzione o la lotta contro i parassiti e le malattie delle piante non venga affettuata oppure venga effettuata in modo non adeguato, l'osservatorio per le malattie delle piante può ordinare l'attuazione di determinati interventi entro un dato termine.

(2) Chi non esegue l'intervento entro il termine stabilito soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000. L'osservatorio per le malattie delle piante è, inoltre, autorizzato a far eseguire gli interventi ordinati a spese dell'inadempiente.

Art. 3.

(1) Durante il periodo di fioritura di fruttiferi è vietato il trattamento con fitofarmaci dannosi alle api.

(2) L'ispettorato dell'agricoltura, sentito il centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige, dispone su quale periodo e su quali fitofarmaci il divieto si estende. I punti essenziali della disposizione devono essere pubblicati mediante affissione nelle zone di coltura, sulla stampa e comunicati tramite la radio.

(3) Chiunque violi il divieto soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a lire 1.000.000. Le trasgressioni vengono accertate da impiegati tecnici dell'ispettorato dell'agricoltura o dell'osservatorio per le malattie delle piante.

Art. 4.

(1) Per tutelare e favorire la produzione di patate da semina la giunta provinciale, qualora oltre il 60 % dei coltivatori di patate disponenti di almeno il 70 % dei terreni interessati per la pataticoltura ne facciano richiesta, è autorizzata ad emanare per determinate zone della provincia prescrizioni vincolanti. Tali prescrizioni nelle zone interessate possono comportare tra l'altro:

a) l'obbligatorietà dell'uso di sementi certificate;

b) il controllo di tutte le colture della zona comprese quelle non destinate alla produzione di seme;

c) l'adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

(2) Chiunque violi le prescrizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 150.000. L'ispettorato dell'agricoltura può ordinare la rimozione o la distruzione, a spese dell'interessato, delle colture attuate in violazione delle prescrizioni di cui sopra oppure il compimento di altre misure idonee.

Art. 5.

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la produzione a scopo di vendita o per il commercio di piante o parti di piante destinate alla moltiplicazione o alla coltivazione, è concessa dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito l'ispettorato dell'agricoltura.

(2) L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata su proposta motivata dell'osservatorio per le malattie delle piante o dell'ispettorato dell'agricoltura per violazione delle norme vigenti in materia.

(3) Contro il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione l'interessato può proporre ricorso alla giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.

(4) Chiunque eserciti un'attività senza l'autorizzazione prevista dall'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 6.

(1) Tutte le piante e parti di piante da frutto destinate alla vendita devono corrispondere ai requisiti sanitari-qualitativi minimi, che vengono stabiliti dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il centro di sperimentazione agraria e forestale, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'osservatorio per le malattie delle piante, il centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige e l'associazione vivaisti frutticoli altoatesini. Con la stessa procedura vengono fissati i requisiti di provenienza e qualitativi per un livello qualitativo superiore.

(2) Il materiale che corrisponde ai requisiti minimi o li supera viene contrassegnato con apposite etichette. Ulteriori disposizioni sul tipo e il testo delle etichette e sull'applicazione delle stesse vengono emanate con regolamento di esecuzione.

(3) I produttori di piante e parti di piante (portainnesti, innesti, marze e piantine) di pomacee, drupacee e frutti bacciferi devono comunicare annualmente entro il mese di giugno all'ispettorato dell'agricoltura su apposito modulo la consistenza di piante, divisa per genere, specie e varietà, esistente nei propri vivai, nonché l'ubicazione e la superficie degli stessi.

(4) In caso di mancata comunicazione per due anni consecutivi scade l'autorizzazione di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

(1) Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale non corrispondente ai requisiti minimi di cui al primo comma dell'art. 6 della presente legge o non corrispondente alle indicazioni dell'etichetta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000

(2) Chiunque violi la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 300.000.

(3) In casi di particolare gravità viene revocata l'autorizzazione.

Art. 8.

(1) I controlli e le ispezioni necessari ai fini della presente legge vengono eseguiti da funzionari dell'osservatorio per le malattie delle piante e dell'ispettorato dell'agricoltura all'uopo incaricati dal proprio capoufficio. Le analisi chimiche necessarie ai fini della presente legge vengono eseguite dal laboratorio chimico della provincia.

(2) A colui che neghi ai funzionari di cui al comma precedente l'accesso ai propri fondi viene revocata l'autorizzazione di cui al precedente art. 5, previa diffida scritta da parte dell'ufficio di controllo.

Art. 9.

(1) Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le disposizioni vigenti per la lotta ai parassiti delle piante forestali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 marzo 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* MAROTTA

(3747)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812130)